

SCHEMA PATTO DI ACCREDITAMENTO

Per lo svolgimento dei servizi di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado nel Comune di Mussomeli e nei Comuni del Distretto D 10 da parte dei soggetti accreditati all'Albo Distrettuale.

Il Comune di Mussomeli, capofila del Distretto Socio Sanitario D 10, nella persona della Dr.ssa Cordaro Antonina nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa,

Visti gli atti d'Ufficio,

RICONOSCE ED ACCREDITA

per lo svolgimento dei servizi di "Assistenza all'autonomia e alla comunicazione" in favore degli alunni disabili residenti nei Comuni del Distretto D 10 e frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado

la ditta _____

con sede legale a _____ Via _____ n. _____

- Telefono _____

- E.mail _____

- Indirizzo Posta Elettronica Certificata _____

- Codice Fiscale _____

- Partita IVA _____

- Natura giuridica della ditta _____

- Oggetto sociale della ditta _____

- Legalmente rappresentata dal Sig. _____

nato a _____ il _____, C. F. _____

residente a _____ in Via _____

che accetta di sottostare ai patti e condizioni di cui al seguente articolato.

Art. 1**Finalità del Patto**

Il presente patto ha per oggetto e regola l'erogazione dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni disabili gravi certificati ai sensi della L.104/92, ed aventi diritto, residenti nei Comuni del Distretto D 10 e frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado.

La sottoscrizione del presente Patto di Accreditamento non comporta automaticamente l'erogazione dei servizi da parte del soggetto accreditato.

Esso determina l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati per la fornitura del servizio di cui al presente patto, tra cui i cittadini, aventi diritto alle prestazioni, potranno effettuare la loro scelta, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, e la disponibilità del soggetto accreditato ad erogare, qualora ne venga fatta richiesta dall'Ufficio dei Servizi sociali, i servizi per i quali è stato accreditato.

Lo stesso patto non comporta, tuttavia, alcun obbligo da parte del Comune di Mussomeli di richiedere alcuna prestazione di servizi al soggetto accreditato, essendo l'erogazione subordinata alla scelta dell'utente, senza, pertanto aver nulla a pretendere nei confronti del Comune di Mussomeli qualora nessuna scelta venga effettuata nei suoi confronti.

L'attivazione e lo svolgimento del servizio, così come quantificata nel numero di ore e nel numero di prestazioni settimanali nel disciplinare, nell'avviso e nei successivi articoli del presente patto, è altresì subordinata alle effettive risorse finanziarie disponibili stanziare nel bilancio comunale.

Pertanto, qualora le risorse finanziarie non dovessero essere sufficienti a garantire le prestazioni, così come quantificate ed articolate nel disciplinare del servizio, le stesse potranno subire variazioni in diminuzione senza pretesa alcuna da parte dei soggetti accreditati.

Art. 2

Oggetto e caratteristiche del servizio

Il servizio oggetto del presente patto, meglio descritto nei contenuti, modalità di svolgimento, e professionalità nel disciplinare, parte integrante del presente patto, è l'Assistenza all'autonomia ed alla comunicazione o Assistenza specialistica per come previsto dall'art. 13 comma 3 della Legge n. 104/1992 e dalle normative vigenti in materia.

Il predetto servizio viene dettagliatamente descritto all'art. 4 del Disciplinare di Servizio, parte integrante del presente patto e che qui si intende riportato in ogni sua parte.

Art. 3

Procedura di ammissione al servizio

Il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione viene erogato su richiesta del Dirigente Scolastico.

All'istanza, da parte del Dirigente Scolastico, dovrà essere allegata:

- Documentazione comprovante lo stato di disabilità grave ovvero dalla diagnosi funzionale rilasciata dai servizi specialistici dell'Asp da cui si evinca la necessità assistenziale e dal PEI (Piano Educativo Individualizzato) redatto, sulla base della valutazione dei bisogni dell'alunno.

Tale documentazione dovrà essere obbligatoriamente allegata alla richiesta dell'istituto scolastico.

Art. 4

Modalità di scelta ed erogazione dei servizi

Sulla base della valutazione della documentazione prodotta dagli Istituti scolastici, i familiari dell'alunno disabile saranno convocati dall'Ufficio Servizi Sociali dei Comuni del Distretto per esprimere la scelta dell'ente accreditato da cui ricevere assistenza.

Alla famiglia sarà consegnato l'elenco degli Enti accreditati e, per ciascuno di essi, il progetto migliorativo proposto.

A conclusione delle superiori procedure, dopo la scelta da parte delle famiglie degli utenti ammessi al servizio, si determinerà il perfezionamento del rapporto di fornitura tramite voucher con l'assunzione da parte dei

Comuni del Distretto del preventivo impegno di spesa ai fini dell'erogazione dei servizi nei confronti degli enti prescelti e sulla base del numero delle scelte ricevute.

La scelta del soggetto accreditato da parte della famiglia potrà essere revocata solo in presenza di validi e giustificati motivi, quali comprovate inadempienze dell'assistente o del soggetto erogatore o in caso di rinuncia da parte della famiglia all'assistenza.

Art. 5

Figure Professionali

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente patto, l'affidatario assicurerà l'impiego di personale in possesso dei requisiti e titoli professionali meglio specificati nel Disciplinare di Servizio.

L'affidatario, all'atto della sottoscrizione del Patto, dovrà presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, l'elenco degli operatori da impiegare, i relativi titoli professionali posseduti ed i curriculum.

Art. 6

Piano d'intervento

Il piano d'intervento individua, per ciascun alunno, le prestazioni assegnate e il numero di ore di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione.

Il piano d'intervento è sottoscritto dalla famiglia, dall'istituzione scolastica e dal soggetto accreditato scelto dalla famiglia che erogherà i servizi in esso indicati, mentre una copia sarà consegnata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

L'ente erogatore dei servizi si obbliga a rispettarlo in ogni sua parte.

Eventuali modifiche potranno avvenire solo su disposizione della famiglia, previo raccordo con l'istituzione scolastica.

Art. 7

Obblighi del soggetto accreditato

Con la stipula del presente patto il Soggetto accreditato accetta in ogni sua parte gli obblighi e le prescrizioni in esso previsti, ed altresì accetta in ogni sua parte il Disciplinare del servizio.

In particolare garantisce che i servizi di cui al presente Accreditamento dovranno essere espletati con la massima cura e diligenza, nel rispetto puntuale delle indicazioni di cui all'Avviso Pubblico e del Disciplinare del servizio (entrambi parte integrante del presente patto) e dovrà essere effettuato nel rispetto delle esigenze preventivamente rappresentate dagli utenti, e dagli Uffici di servizi sociali competenti appartenenti al Distretto Socio Sanitario D 10.

Si obbliga e garantisce, altresì:

- che non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte né del Distretto Socio Sanitario D 10 né dei Comuni ad esso appartenenti nel caso in cui non dovesse essere prescelto da alcun utente ed, allo stesso modo, qualora i servizi assegnati dovessero subire variazioni in diminuzione nella loro quantificazione in ore e numero;
- che il servizio sarà fornito agli alunni disabili aventi titolo e residenti nei Comuni del Distretto, per come individuati dal Servizio Sociale e per i quali gli stessi redigeranno un piano d'intervento;

- di rispettare il piano individualizzato di cui al precedente art.7 predisposto dal Servizio Sociale Professionale accettando il voucher presentato dall'utenza e rispettando i tempi di avvio previsti;
- la partecipazione dei propri operatori, nei modi e nei tempi richiesti, a percorsi di formazione;
- di comunicare la sede operativa, come sede di riferimento, con indicazione di recapiti telefonici e telematici;
- il possesso della carta dei servizi;
- di rispettare, tutto incluso e niente escluso, il "progetto qualità" presentato in uno con l'istanza per l'accreditamento;
- di garantire mezzi idonei e personale qualificato;
- di consegnare al momento della sottoscrizione dell'accreditamento, elenco del personale che sarà impegnato con indicazione per ciascuno dei titoli professionali posseduti, corredato da curriculum vitae e n. 2 fotografie;
- di fornire gli operatori di tesserino con foto riportante l'indicazione del soggetto accreditato con la firma del Legale Rappresentante;
- di dare immediata comunicazione al Servizio Sociale competente, per situazioni straordinarie riguardanti l'andamento del servizio o per difficoltà nei rapporti interpersonali operatori/utenti;
- di provvedere alla copertura assicurativa sugli infortuni degli operatori nonché la copertura assicurativa RC per danni a terzi durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del servizio;
- di mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionali per l'erogazione di prestazioni dichiarati con la presentazione dell'istanza, l'impiego di personale qualificato, assunto nel rispetto del CCNL e di tutte le normative vigenti in materia;
- di fornire all'Ufficio Servizi Sociali e quindi ai beneficiari del servizio, un congruo numero di brochure informative, complete di numeri telefonici cui potersi rivolgere per tutte le eventuali comunicazioni;
- che tutti gli operatori impiegati forniranno le prestazioni con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio; essi dovranno, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti dei minori assistiti. Il personale dipendente dovrà mantenere il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento o in funzione dello stesso. Il personale dovrà attenersi scrupolosamente a prestare esclusivamente le attività professionali richieste senza alcuna sovrapposizione o sostituzione del personale educativo della scuola.
- A fornire relazione tecnica trimestrale dell'attività svolta.

Art. 8

Valore dei voucher dei servizi

Il valore orario unitario di un voucher è fissato in € 22,92 incluso IVA se dovuta, , costi del personale, costi di gestione e costi per la sicurezza, non definibile in frazioni di intervento inferiori ad un'ora.

Art. 9

Corrispettivi

I servizi erogati saranno pagati al soggetto sulla base del valore orario del voucher, per come quantificato all'art. 9. L'importo è onnicomprensivo per ora lavorata. Il conteggio delle ore sarà effettuato per quelle

effettivamente lavorate e rese in favore dell'alunno nel limite del monte ore determinato nel piano d'intervento per ogni singolo soggetto assistito. Le prestazioni non potranno comunque superare i limiti massimi settimanali indicati, per ciascuno, nel Disciplinare di Servizio.

Tali limiti potranno subire variazioni in diminuzione sulla base della disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che l'Ente accreditato possa avere nulla a pretendere.

Il corrispettivo mensile per la prestazione del servizio sarà liquidato ad avvenuta rendicontazione delle ore di prestazioni effettivamente rese così come rilevato dal riepilogo mensile del monte ore effettuato, allegato alla fattura del mese di riferimento, corredata dalla documentazione dettagliatamente indicata nel disciplinare di servizio e previa verifica di regolarità contributiva (DURC).

Art. 10

Tracciabilità

Ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il soggetto accreditato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. R. n. 15 del 20/11/2008 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010, ha indicato il seguente conto corrente "dedicato" - IBAN: _____ specificando che la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____ Via _____ n. _____ - C. F. _____

Su detto conto il Comune di Mussomeli o/e i Comuni del Distretto faranno confluire le somme liquidate con riferimento al presente Accreditamento, nel caso di pagamento dei voucher.

Art. 11

Controlli e verifiche

Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente disciplinare, nonché l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi medesimi, è facoltà dei Comuni di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza dei servizi forniti dagli Enti accreditati, alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Servizio, nell'Avviso Pubblico e nel presente Patto di Accreditamento. Resta, inoltre, facoltà dei Comuni richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta alle relazioni già previste, informazioni sul regolare svolgimento dei servizi e attuare controlli a campione presso le scuole e le famiglie.

E' data, inoltre, facoltà alle famiglie di inoltrare reclami ed osservazioni sull'espletamento dei servizi, rispetto alle quali sarà compito di ogni Ufficio Servizi Sociali dei Comuni appartenenti al Distretto verificare la fondatezza e riferire all'Ente accreditato, il quale sarà chiamato a fornire giustificazioni.

Art. 12

Decadenza dall'Aibo

Sarà disposta la decadenza dall'albo in caso di:

- sopravvenienza di circostanze che comportino il venir meno dei requisiti di cui agli artt.94-98 del decreto legislativo n. 36/2023;
- inadempimento grave degli obblighi del patto di accreditamento. In tal caso, il Distretto contesta l'inadempimento grave con nota scritta da inoltrare a mezzo PEC. La Ditta può produrre osservazioni entro dieci giorni. Rimane insindacabile il giudizio dell'Amministrazione ed è precluso alla ditta qualunque ulteriore ricorso.

Art. 13

Penalità

Il Distretto, a tutela delle norme contenute nel presente Patto e nel Disciplinare di Servizio, si riserva la facoltà di applicare penalità, che potranno variare da € 100,00 a € 1.000,00 a seconda la gravità dell'inadempienza ed alla recidiva, fatto salvo l'obbligo della eliminazione delle carenze o inadempienze contestate e, comunque, nei seguenti casi:

- nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario e da questo non giustificato, il servizio non sia espletato, anche per un solo giorno, o non sia conforme da quanto previsto dal presente Patto;
- mancata effettuazione delle prestazioni previste nel Disciplinare di Servizio;
- assegnazione al servizio di personale che non abbia i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio;
- in caso di non attuazione anche parziale del progetto presentato;
- esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio presentato in sede di accreditamento;
- si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente Patto;
- non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per una delle Amministrazioni comunali;
- non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste nel Disciplinare di Servizio e nel presente Patto;

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza alla quale l'affidatario avrà la facoltà di prestare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa. Il Comitato dei Sindaci si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'aggiudicatario, a carico del quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che i Comuni sarà costretto ad adottare di conseguenza.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del soggetto accreditato derivanti dal contratto.

Nel caso di applicazione di tre penali, si procederà alla revoca dell'accreditamento .

Art. 14

Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del C. C. costituiscono cause di risoluzione contrattuale i seguenti casi:

- apertura di una procedura giudiziaria a carico del soggetto accreditato;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività del soggetto accreditato;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente documento;
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente in mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;

- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto totale o parziale del servizio;
- violazione ripetuta delle norme sicurezza e prevenzione;
- difformità di realizzazione del progetto secondo quanto presentato ed accettato dal committente.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione del Comune capofila, con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul soggetto accreditato a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del contratto, il soggetto affidatario è tenuto a effettuare le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell'espletamento del servizio.

Art. 15

Durata accreditamento

L'accreditamento ha valore per il triennio scolastico 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, previa sottoscrizione del patto di accreditamento.

Il Distretto Socio Sanitario D 10 si riserva la facoltà di procedere, con la pubblicazione di apposito avviso, al rinnovo dell'elenco degli enti accreditati, ai fini della verifica del permanere dei requisiti ed all'eventuale accreditamento di nuovi soggetti che ne facciano richiesta.

Art. 16

Cessione del servizio

E' fatto divieto al soggetto accreditato di porre in essere qualsiasi forma di cessione, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente patto.

Art. 17

Registrazione del Patto

Il presente accreditamento potrà essere registrato a cura e spese della parte che ne avrà interesse in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 6 del vigente T.U. delle norme sull'imposta di registro (DPR n.131/1986).

Art. 18

Controversie

Per le controversie che potrebbero insorgere e non definibili, in via breve, fra le parti, il foro competente sarà quello di Caltanissetta.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Patto si rinvia ai contenuti ed alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Servizio e nell'Avviso Pubblico che, con la presentazione dell'istanza di Accreditamento, si intendono accettati in ogni parte.